

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

ex art. 4, l. 23 luglio 1991, n. 223

Il giorno 11 Dicembre 2013 presso la Sede di Torino, Via Nizza, 262 si sono incontrati:

– Santander Consumer Bank S.p.A., rappresentata dai Sig.ri Vito Volpe, Guido Piacenza e Guido Pelissero (di seguito, anche «la Società» o «SCB»);

e, in rappresentanza dei lavoratori le delegazioni delle OO.SS.:

– FABI, rappresentata da: Susanna Ponti, Paola Cogli, Alberto D'Andrea;


– FISAC CGIL rappresentata da Giacomo Sturniolo, Corrado Galeasso, Marcello Carcereri, Carla Raimo, Mario Marinaccio;

(di seguito, congiuntamente denominati anche «*le sigle sindacali*» o «*le OO.SS.*»)

Premesso che:

- Santander Consumer Bank S.p.A. avviava la procedura di informazione e consultazione sindacale ai sensi dell'art. 20 del CCNL 19 gennaio 2012 riguardante 181 eccedenze distribuite tra la Rete e la Sede;
- a seguito dell'avvio della suddetta procedura si svolgevano presso la sede di Torino cinque incontri: 17 settembre, 4 ottobre, 17 ottobre, 25 ottobre e 29 ottobre 2013;
- nel corso di questi incontri si sono approfondite le ragioni che hanno determinato la decisione aziendale di procedere alla riduzione del personale, nonché della possibilità di adottare misure in tutto o in parte alternative ai licenziamenti;
- nel corso di tali incontri le Parti hanno cercato di individuare le soluzioni atte a ridurre il più possibile le prevedibili conseguenze sul piano sociale del progetto di ristrutturazione;
- nonostante l'approfondito esame congiunto, non è stato possibile addivenire alla ricercata intesa;
- con lettera del 7 novembre 2013, la Società ha pertanto avviato la procedura prevista dagli artt. 4 e 24 della L. n. 223 del 1991, relativa al proprio piano di riduzione del personale;
- a seguito dell'avvio della suddetta procedura, si svolgevano presso la sede di Torino 3 incontri: 14, 18 e 19 novembre;
- in data 20 novembre 2013, le parti concordavano, con le modalità di cui all'accordo allegato sub. all. A, che è parte integrante del presente accordo:
 - a) una riduzione degli esuberi da 181 a 127 unità;
 - b) l'individuazione, come criterio di scelta prioritario degli esuberi, la manifestazione della disponibilità ad accettare il licenziamento nell'ambito di un piano di incentivazione;
 - c) una fase di verifica, nell'ambito della quale la Società si è riservata di respingere, nei limiti previsti dal citato accordo, le richieste presentate, impegnandosi - anche alla luce degli eventuali esuberi residui - a valutare misure alternative.

Fabi e me FISAC @







Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante ed inscindibile del presente accordo.
2. Le parti si danno atto che nel periodo designato per le adesioni volontarie sono pervenute n° 115 richieste delle quali 84 dalla rete commerciale e 31 dalla sede centrale. La Società, in seguito ad attenta valutazione, ritiene di accettare n° 76 adesioni sulla rete e n° 31 adesioni sulla sede, così rispettando i limiti percentuali previsti dal punto 5 dell'accordo del 20 novembre.
3. Alla luce di quanto sopra, le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, L. n. 223 del 1991 che gli esuberi siano determinati utilizzando come criterio di scelta prioritario degli esuberi, la manifestazione della disponibilità ad accettare il licenziamento nella finestra temporale già definita nell'accordo sub. all. a). Essendo stato raggiunto un numero di adesioni al piano di incentivazione superiore all'85% del numero complessivo degli esuberi, la Società rinuncia, come previsto dal punto 8 dell'accordo del 20 novembre 2013, alla quota residua dei licenziamenti.
4. La Società, nell'intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della decisione adottata, si impegna a corrispondere a ciascuno dei lavoratori licenziandi, subordinatamente alla rinuncia all'impugnazione del licenziamento che verrà loro intimato e nell'ambito di un accordo individuale di accettazione del licenziamento, l'importo a titolo di incentivo all'esodo determinato con le modalità di cui al punto 4 dell'accordo del 20 novembre 2013. Il pagamento di tale importo avverrà successivamente e subordinatamente alla sottoscrizione di accordi individuali di accettazione del licenziamento relativi all'esecuzione nonché alla cessazione degli interscambi rapporti di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ., 410 e 411 c.p.c. Tale pagamento avverrà entro 30 g.g. dall'interruzione del rapporto di lavoro.
5. La società fa tuttavia presente che, come conseguenza dell'accettazione del maggior numero possibile di adesioni volontarie al piano di incentivazione, si sono realizzate alcune situazioni di disomogeneità delle risorse sul territorio che impediscono l'adeguato presidio territoriale previsto dal nuovo modello distributivo, e che pertanto si renderà necessaria una serie di trasferimenti individuali e/o di mutamenti di mansioni.
6. Al tal fine le parti concordano quanto segue.
 - a. La società avrà la facoltà di reimpiegare – con assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all'art. 2103 cod. civ., ex art 4, comma 11, L. 223/91 – il personale interessato dalla riorganizzazione di cui alla lettera di apertura della procedura di cui alla medesima legge;
 - b. La società, nei casi disciplinati dal punto a) che precede, potrà disporre il trasferimento individuale del dipendente in ogni caso con un preavviso di 15 giorni;


   


 


- c. Ferma restando l'applicazione delle indennità previste dal CCNL, se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza e qualora la sede di destinazione disti più di 200 km dalla sede di provenienza, la Società si impegna a corrispondere ai dipendenti interessati da tali trasferimenti una specifica indennità netta di Euro 300 mensili, per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data del trasferimento.
7. Le Parti concordano che il licenziamento dei lavoratori eccedenti potrà essere effettuato dalla Società, in base alle proprie esigenze organizzative, a far tempo dalla sottoscrizione dal presente accordo nei termini previsti dalla legge.
8. Le Parti riconoscono di aver regolarmente esperito ad ogni effetto e positivamente conclusa la procedura prevista dagli artt. 4 e 24 della L. n. 223/91 ed aperta con lettera del 7 novembre 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.


LE OOSS


FABI 






FISAC CGIL







SANTANDER CONSUMER BANK SPA



Direttore Generale e Amministratore Delegato

VITO VOLPE



Vice Direttore Generale

GUIDO PELISSERO



Responsabile Risorse Umane

GUIDO PIACENZA

All. A: accordo sottoscritto il 20 novembre 2013